

stituite tra i singoli gruppi di impiegati:

1°) Le cooperative dovrebbero costituirsi fra gli impiegati dell'I.N.A., esclusivamente.-

La scelta dei soci, per ciascuna cooperativa, dovrebbe operarsi con criterio di omogeneità nei gradi e, soprattutto, nelle categorie. Lo statuto dovrebbe conformarsi al vigente ordinamento sui mutui e comprendere cioè le limitazioni ed i divieti di cui agli artt. 1°, 2°, 3°, 4° e 10° del Regolamento 27 marzo 1934 (anzianità minima di servizio - inesistenza di altra idonea proprietà immobiliare in Roma - acquisto contenuto in determinati limiti di disponibilità - ammortamento del 60% del mutuo durante il servizio - divieto di affittare l'alloggio, salvo i casi previsti dal vigente Regolamento e previa autorizzazione dell'Ente mutuante I.N.A.).)

2°) Il mutuo, pari al 75% del valore di perizia, ed eccezionalmente al 100%, dovrebbe essere erogato secondo stati di avanzamento dei lavori e dietro iscrizione di prima ipoteca a favore dell'I.N.A. e cessione di quota di stipendio pari alla rata di ammortamento.

Agli effetti delle somministrazioni, però, non si dovrebbe tenere conto degli investimenti e dei lavori eseguiti anteriormente al completamento del rustico.-

3°) Per conseguire il 100% del valore di perizia, oltre l'impegno delle cooperative, e quindi l'ipoteca di 1° grado, si dovrebbero richiedere le garanzie sussidiarie previste dall'art.8 del vigente regolamento: vincolo delle polizze obbligatorie e delle indennità spettanti ai soci in dipendenza del rapporto d'impiego; versamento per il fondo di garanzia costituito ai sensi dell'art.9 del Regolamento stesso.-

A costruzione ultimata e ad assegnazione compiuta, cesserebbe l'obbligo della cooperativa ed il vincolo solidale dei soci. Rimarrebbe il vincolo individuale sulle polizze ed indennità, in conformità al sistema attualmente vigente.

